



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1331/15 S.N.

Roma, 16 novembre 2015

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro PANSA

OGGETTO: *La foglia di fico 3.*

Ecc.mo Capo della Polizia,

con lettera del 25 aprile u.s. avente ad oggetto "*La foglia di fico*", nel denunciare l'illegittimo trasferimento del nostro Segretario Generale Provinciale di Pesaro-Urbino, Bianco Pasquale, da un Ufficio ad altro del Commissariato di P.S. presso cui era in servizio, La pregavamo di intervenire per far cessare un'arroganza ed un abuso delle funzioni che in questa Amministrazione non dovrebbe trovare spazio.

La Sua risposta, pervenutaci tramite l'Ufficio per le Relazioni Sindacali, non evidenziava invece null'altro che la Sua paradossale condivisione di quanto posto in essere dal Questore di Pesaro-Urbino, della negazione dell'essenza di talune vergognose condotte e dei deliri in ordine alle norme che tutelano i Rappresentanti Sindacali, che venivano sfacciatamente disconosciute.

Ritenevamo quindi opportuno scriverLe ancora e lo facevamo il 1 novembre u.s. con lettera avente ad oggetto "*La foglia di fico 2*" ove Le rappresentavamo che l'indecenza e la disonestà di un provvedimento che in realtà aveva il fine di punire il nostro Rappresentante Sindacale per l'attività posta in essere a tutela dei diritti del personale della Polizia di Stato, aveva trovato piena censura da parte del Tribunale di Pesaro in funzione di giudice del lavoro, che aveva accolto il ricorso presentato dal COISP e dichiarato «l'antisindacalità del trasferimento disposto il 26.02.2015 nei confronti del Sostituto Commissario Bianco Pasquale dal "II Settore (Anticrimine)" al "III Settore (Amministrativa Sociale, Immigrazione e Polizia di frontiera)", in assenza di nulla osta dell'Organizzazione Sindacale ai sensi dell'art. 34 del DPR 254/1999 e art. 36 del DPR 164/2002».

Le puntualizzavamo pertanto che ancora una volta l'azione del Suo Dipartimento è stata sconfessata e la Sua volontà di condividere anche le più palesi negazioni dei diritti dei poliziotti ha trovato giusta umiliazione, e Le rappresentavamo di attenderci da parte Sua un doveroso intervento finalizzato ad annullare la vergognosa azione posta in essere, in quel di Pesaro-Urbino, ai danni del nostro Segretario Generale Provinciale.

Chiaramente non ci riferivamo solo al trasferimento nell'ambito del Commissariato di P.S. di Fano che è stato duramente censurato dal Tribunale, ma anche al procedimento disciplinare avviato nei riguardi del nostro Segretario Generale Provinciale per fatti inesistenti ed inventati, nonché al procedimento relativo a trasferimento per incompatibilità ambientale che vergognosamente era stato posto in essere dal Suo Dipartimento e che ci era stato ricordato al termine della Sua nota di risposta alla nostra prima lettera.

Ebbene, anche stavolta al Suo mancato coraggio di intervenire, si è contrapposta la pronta azione di un Giudice.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, in data 5 novembre u.s., chiamato a decidere sul ricorso proposto dal nostro Segretario di Pesaro Urbino avverso il suo trasferimento per incompatibilità ambientale dalla Questura di Pesaro a quella di Bologna disposto con decreto del 5 agosto 2015 a firma della S.V., ha ritenuto che "*l'atto impugnato non sembra recare una chiara indicazione delle ragioni che impediscono il sereno svolgimento dell'attività nella sede di appartenenza anche in relazione ai fatti contestati*" e, con l'allegato provvedimento, ha ordinato la sospensione dell'efficacia del ridetto decreto di trasferimento.

Tanto premesso, Le evidenziamo ancora una volta che *la foglia di fico*, messa a nascondere l'indecenza e la disonestà di provvedimenti che in realtà avevano il fine di punire il nostro Rappresentante Sindacale per l'attività posta in essere a tutela dei diritti del personale della Polizia di Stato, è caduta! Sta a Lei adesso dimostrare di essere un Capo ... ed un Capo è tale quando sa essere dalla parte del giusto anche se ciò vuol significare sconfessare i Suoi più vicini collaboratori!

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, Le inviamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari

N. 00360/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00591/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 591 del 2015, proposto da:

Bianco Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bonaccio,
con domicilio eletto presso l'Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso
Mazzini, 156;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

Ministero dell'Interno - Dip. della Pubblica Sicurezza - Capo della
Polizia - Dir. Ge. della Pubblica Sicurezza e Questura di Pesaro Urbino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del 5 agosto 2015 del Ministero dell'Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza con il quale il Capo della Polizia Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza ha disposto il trasferimento d'ufficio,
con decorrenza immediata, dell'ispettore superiore s.u.p.s., sostituito

commissario della Polizia di Stato Bianco Pasquale dalla Questura di Pesaro e Urbino alla Questura di Bologna per motivi di incompatibilità ambientale, ai sensi dell'art.55. c.4, del DPR 335/1982;

- delle note del Ministero dell'Interno - Questura di Pesaro e Urbino n. 82/2015 prot. Div. Pers. del 12 maggio 2015 e n. 158/2015 del 2 luglio 2015 con relazione istruttoria;

- della nota n. 333-C/1 - Sez. 2[^]/14469 del 18 maggio 2015 del Questore di Pesaro e Urbino;

- del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 225/2015 del 3 settembre 2015, successivamente notificato al ricorrente, del verbale di riunione del Consiglio provinciale di disciplina del 17.07.2015;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, con quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'atto impugnato, nonostante la diffusa motivazione, non sembra recare una chiara indicazione delle ragioni che impediscono il sereno svolgimento dell'attività nella sede di appartenenza anche in

relazione ai fatti contestati, necessaria nei casi in cui si dispone il trasferimento per incompatibilità ambientale, dal momento che detto provvedimento non rientra nell'ambito dei c.d. trasferimenti di autorità del personale militare, sottratti, come tali, alla disciplina della l. 7 agosto 1990 n. 241 (in termini (Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2015, n. 3077));

Ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare ai fini di un riesame da parte dell'Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza di sospensione nei sensi precisati in motivazione.

Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 11, del d.lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva, cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o la declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all'art. 85 del citato d.lgs. n. 104/2010.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere

Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)